



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/27 del 29.12.2014

## **Sardegna Film Commission**

### **Statuto**

#### **Art. 1 – Costituzione – Denominazione**

1.1 Su iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna, è costituita la Fondazione denominata "SARDEGNA FILM COMMISSION", con sede in Cagliari.

1.2 Essa risponde ai principi e allo schema giuridico di Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del codice civile.

1.3 La Fondazione si costituisce nelle modalità previste dall'art. 2 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna".

1.4 Essa ha durata illimitata ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale, dal presente Statuto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

1.5 La Fondazione può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, istituire sedi secondarie, centri di promozione e diffusione della cultura cinematografica o uffici anche in altre località.

#### **Art. 2 – Finalità**

2.1 La Fondazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante:

- a) l'informazione e la divulgazione delle opportunità e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;
- b) l'erogazione di servizi, informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative e benefici finanziari;
- c) la promozione di opere cinematografiche ed audiovisive che valorizzano l'immagine e la conoscenza della Sardegna;
- d) la collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di produzione e di servizi operanti in Sardegna e anche con altri organismi nazionali e internazionali.

Per le finalità di cui sopra la Fondazione può:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) organizzare corsi e attività formative e di aggiornamento nel settore delle professioni legate all'industria cinematografica e audiovisiva, in particolare, per la formazione dei giovani, attraverso strumenti quali borse di studio, premi di ricerca, stages, corsi residenziali, etc.
- b) fornire attraverso una banca dati multimediale in rete tutte le informazioni sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio, promuovendo in tal modo a livello europeo ed extraeuropeo le *locations* unitamente alle risorse umane presenti sul territorio della regione affinché le stesse vengano prescelte;
- c) approntare un'attività di *marketing* tesa allo sviluppo dell'industria cinetelevisiva e multimediale, fornendo assistenza e consulenza a progetti cinematografici e televisivi anche attraverso agevolazioni per l'utilizzo di strutture di produzione e servizio gestiti dalla Fondazione stessa;
- d) organizzare, promuovere e sponsorizzare manifestazioni ed eventi culturali ed artistici, convegni, seminari di studio, progetti di ricerca, iniziative formative, mostre e quant'altro possa contribuire ad un'adeguata trattazione e divulgazione dei temi oggetto del suo campo d'azione;
- e) attrarre investimenti nazionali ed esteri in tali settori raccordandosi anche con le altre istituzioni operanti a livello locale;
- f) favorire l'espansione e la visibilità sul mercato nazionale ed internazionale delle produzioni cineaudiovisive e multimediali originate localmente;
- g) promuovere attività di coordinamento con altre film commission italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali, in particolare nel Mezzogiorno e nel bacino del Mediterraneo, intraprendendo ogni utile iniziativa tesa a favorire la collaborazione con organismi consimili operanti all'interno della Regione, nelle altre regioni italiane e in tutta l'area euromediterranea, al fine di promuovere e sostenere la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo nel campo dell'industria del cinema, dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione;
- h) promuovere in Sardegna iniziative nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva, anche digitale;
- i) interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti (Soprintendenze regionali, uffici demaniali, etc.) promuovendo accordi al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro si renda necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie;
- l) presentare le produzioni sarde nei festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

m) attrarre investimenti e favorire l'accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi ed a quelle previste dallo Stato e dall'Unione europea per lo sviluppo delle industrie tecniche e delle società di produzione e distribuzione.

n) instaurare, con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, di ristorazione e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione.

La Fondazione può assumere interessenze e partecipazioni in società, consorzi o imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi con le proprie finalità; può inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale che sia funzionale e connessa o anche solo utile, sia direttamente che indirettamente al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

### **Art. 3 - Fondatori Promotori, Nuovi Fondatori e Sostenitori**

3.1 È socio Fondatore Promotore la Regione Autonoma della Sardegna.

3.2 Alla Fondazione possono aderire, acquisendo a tutti gli effetti la qualifica di Nuovo Fondatore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro che concorrano alla formazione del patrimonio della Fondazione o che concorrano stabilmente al finanziamento della sua gestione attraverso quote di adesione annuali.

3.3 In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso di quote versate e di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

3.4 Possono acquisire la qualifica di Sostenitori, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, coloro – persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private o enti - che perseguano o condividano la medesima finalità e che contribuiscano alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività anche professionale o con l'attribuzione di beni materiali a qualunque titolo, ritenuti di particolare rilievo ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 4 – Patrimonio**

Il patrimonio è composto:

a) dal Fondo di dotazione costituito da conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) dalle quote attribuite al Fondo di dotazione dalla Regione Autonoma della Sardegna, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

**Art. 5 – Fondo di gestione**

Il Fondo di gestione è costituito:

- a) dalla quota annuale conferita dalla Regione Autonoma della Sardegna, dai Nuovi Fondatori e dai Sostenitori;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima;
- c) dalla effettuazione di studi, ricerche e pubblicazioni, altre iniziative culturali, e anche dalla riproduzione e commercializzazione di opere e materiali audiovisivi, compresi quelli facenti parte del patrimonio della Fondazione;
- c) dalle quote versate dai Fondatori, da Enti pubblici e da soggetti privati;
- d) dai proventi derivanti da eventuali sponsorizzazioni;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Fondo di gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

**Art. 6 - Esercizio finanziario**

6.1 L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

6.2 Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione, predisposto dal Direttore entro il 30 novembre di ogni anno, ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo di esercizio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6.3 Il bilancio economico di previsione ed il conto consuntivo devono essere trasmessi, immediatamente dopo l'approvazione, a tutti i Fondatori e Sostenitori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore dei conti.

6.4 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, devono essere seguiti i principi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

6.5 Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

6.6 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

6.7 Durante la vita della Fondazione è in ogni caso vietato distribuire ai Fondatori, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione o per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti salvo eventuale e motivata attribuzione al patrimonio.

## **Art. 7 - Organi**

7.1 Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore
- il Revisore dei Conti

7.2 I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi diretti, per conto proprio o di terzi, siano o meno in conflitto con quelli della Fondazione.

## **Art. 8 - Consiglio Generale**

8.1 Il Consiglio Generale è costituito dal Fondatore Promotore, dai Nuovi Fondatori e dai Sostenitori ove esistenti, o dai rispettivi delegati e dura in carica cinque anni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

8.2 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione.

8.3 Il voto espresso da ciascuno dei Soci ha validità proporzionale alla corrispondente entità della quota di adesione.

8.4 Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno il 51% del totale delle quote di adesione; in seconda convocazione, con la presenza di un numero minimo di tre Soci, indipendentemente dalle quote di adesione rappresentate. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta delle quote di adesione rappresentate.

8.5 Il Consiglio Generale:

- a) nomina, su designazione del Fondatore Promotore, Nuovi Fondatori e Sostenitori, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Revisore contabile;
- c) formula pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione, nonché sul bilancio economico di previsione e sul conto consuntivo.

8.6 Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti o dai Fondatori Promotori.

8.7 La convocazione, comunicata con avviso scritto almeno otto giorni prima della riunione, contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

#### **Art. 9 - Consiglio di Amministrazione**

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui tre individuati su proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, due dai soci Fondatori e dai Sostenitori, designati dalla Giunta regionale. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. In caso di assenza o di mancata composizione del Consiglio Generale, e quindi dei rappresentanti da nominare in seno al Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

9.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 5 anni, e comunque non oltre la durata della legislatura, e sono rieleggibili una sola volta.

9.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o decesso di un componente del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla nomina del sostituto nei modi e nei termini di cui al comma 1 di questo articolo, entro trenta giorni successivi all'evento od alla dichiarazione di decadenza, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'Organo Amministrativo. Il mandato dei componenti di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte.

**Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: poteri e funzionamento**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a. elegge al suo interno, nella prima seduta, il Presidente, il Vice-Presidente e nomina il Segretario verbalizzante anche al di fuori dei suoi membri;
- b. entro il trentuno dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- c. delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- d. dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- e. delibera l'ammissione di Nuovi Fondatori e di Sostenitori e determina l'entità della partecipazione al fondo di dotazione;
- f. propone la quota annuale dei Fondatori;
- g. delibera l'eventuale istituzione di sedi secondarie, centri di promozione e diffusione della cultura cinematografica o uffici anche in altre località;
- h. provvede alla scelta dei consulenti esterni;
- i. stipula convenzioni con Enti ed Istituti per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- j. delibera sulla costituzione e/o la partecipazione a Enti o Società se funzionale al raggiungimento delle finalità statutarie;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- k. provvede alla nomina del Direttore, all'eventuale assunzione di personale scelto con procedura di evidenza pubblica, e ne determina il trattamento giuridico, regolato da contratto di diritto privato, ed il trattamento economico;
- l. delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- m. delibera i programmi di attività, la collaborazione con organismi scientifici e culturali italiani e stranieri;
- n. delibera le modifiche del presente Statuto;
- o. delibera sullo scioglimento della Fondazione.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne facciano richiesta scritta almeno tre dei suoi membri.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto inviato ai membri del Consiglio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente riunito anche in assenza di convocazione, purché siano presenti tutti i membri che lo compongono e il Revisore dei Conti e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.4 Qualora sussista un giustificato motivo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenze, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

10.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alla riunione partecipa senza diritto di voto il Direttore.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

10.6 Delle sedute del Consiglio di Amministrazione verrà redatto dal Segretario il relativo verbale che, da lui sottoscritto unitamente al Presidente, verrà inserito in apposito libro conservato presso la sede della Fondazione ove ogni membro dell'organo Amministrativo e il Revisore dei Conti potrà prenderne liberamente visione.

**Art. 11 - Presidente e Vice Presidente**

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.

11.2 Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire procure.

11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che si renda necessario o anche soltanto opportuno per la vita e l'attività della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

11.4 Il Presidente può delegare tali compiti in tutto o in parte al Vice Presidente ed in sua assenza o impedimento le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. L'attestazione dell'assenza e/o impedimento del Presidente sarà di volta in volta effettuata dal medesimo Vice Presidente.

11.5 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Vice Presidente.

**Art. 12 - Direttore**

12.1 Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 Il Direttore della Fondazione è scelto, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra persone rappresentative e di documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione, che non abbiano interessi diretti e concorrenziali nei confronti dell'attività della Fondazione stessa e per un periodo che non deve essere di durata superiore a quello della legislatura e deve concludersi al massimo entro i novanta giorni successivi al termine della medesima.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

12.3 Egli cessa comunque dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

12.4 Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e collabora all'attuazione delle deliberazioni. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa. Collabora ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità della stessa, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione ed esprimendo pareri sulle materie e questioni cui venga richiesto. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, sotto la direzione del Presidente e nell'ambito dei poteri conferitigli da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, e possono essergli altresì attribuite procure attinenti la rappresentanza della Fondazione.

In particolare il Direttore:

- tiene i libri e le scritture contabili;
- predispose il bilancio di esercizio e di previsione, e anche i programmi di attività da sottoporre alla deliberazione preventiva del Consiglio di Amministrazione;
- dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio, l'attività della Fondazione.

**Art. 13 - Revisore dei conti**

13.1 Il controllo contabile della Fondazione è affidato al Revisore dei Conti, iscritto nel Registro dei Revisori contabili. Esso è nominato dal Consiglio Generale, che determina l'entità degli emolumenti previsti nella misura minima prevista dalle tariffe professionali, dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Delle adunanze viene redatto verbale da trascrivere nel libro verbali.

13.2 Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

13.3 Il Revisore redige regolare verbale delle operazioni da esso svolte.

13.4 Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui deve essere invitato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

#### **Art. 14 - Modifiche dello Statuto e scioglimento della Fondazione**

14.1 Le eventuali modificazioni di carattere formale o sostanziale del presente Statuto sono oggetto di preventiva deliberazione della Giunta Regionale.

14.2 Lo scioglimento della Fondazione potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di conforme delibera della Giunta Regionale.

14.3 In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio ed eventuali avanzi di amministrazione saranno devoluti ai sensi di legge.

#### **Art. 15 - Foro Competente**

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cagliari.

#### **Art. 16 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare il codice civile e la Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 15 "Norme per lo sviluppo del Cinema in Sardegna".